

DELIBERAZIONE 21 DICEMBRE 2021
603/2021/R/COM

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 569/2018/R/COM
IN MATERIA DI FATTURAZIONE DI IMPORTI RIFERITI A CONSUMI RISALENTI A PIÙ DI DUE
ANNI

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1186^a riunione del 21 dicembre 2021

VISTI:

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/72/CE;
- il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, in materia di "Approvazione del testo del Codice civile" e s.m.i. (di seguito: Codice civile);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (di seguito: Legge di bilancio 2018);
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (di seguito: Legge di bilancio 2020);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 aprile 2001, 229/2001 (di seguito: deliberazione 229/2001);
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com, e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/COM e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 22 febbraio 2018, 97/2018/R/COM (di seguito: deliberazione 97/2018/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 264/2018/R/COM (di seguito: deliberazione 264/2018/R/COM);

- la deliberazione dell’Autorità 13 novembre 2018, 569/2018/R/COM (di seguito: deliberazione 569/2018/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2020, 184/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 184/2020/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 26 ottobre 2021, 455/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 455/2021/R/COM);
- il vigente Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali;
- la vigente Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RQDG);
- il vigente Testo integrato in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’Autorità (TICO);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF);
- il vigente Testo integrato morosità gas, approvato con deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (TIMG);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per la regolazione della morosità elettrica (TIMOE);
- il vigente Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: TIQV);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 21 settembre 2021, 386/2021/R/COM (di seguito: documento per la consultazione 386/2021/R/COM.);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 ottobre 2021, 457/2021/R/COM (di seguito: documento per la consultazione 457/2021/R/COM);
- le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sede di Milano (di seguito: TAR Lombardia), Sezione Prima, 14 giugno 2021, n. 1441, 1444 e 1449 (di seguito: sentenze n. 1441, 1444 e 1449 del 2021).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce all’Autorità il potere di regolare i servizi di pubblica utilità della filiera dell’energia elettrica e del gas naturale, ivi compresa la vendita ai clienti finali, con la finalità di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi, la trasparenza e la tutela dei consumatori;
- l’articolo 1 della Legge di bilancio 2018 ha previsto, tra l’altro:
 - al comma 4, primo periodo, che *“nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall’articolo*

3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera"; al terzo periodo del medesimo comma, che l'Autorità "definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo periodo";

- al comma 5, che le disposizioni di cui al comma 4 non *"si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente"*;
- al comma 10, che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 della medesima legge si applichino, tra l'altro, alle fatture la cui scadenza di pagamento è successiva all'1 marzo 2018 per il settore elettrico e all'1 gennaio 2019 per il settore del gas;
- l'articolo 1, comma 295, della Legge di bilancio 2020, in vigore dall'1 gennaio 2020, ha abrogato il summenzionato comma 5 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2018, che, come anticipato, aveva stabilito l'inapplicabilità delle disposizioni sulla prescrizione biennale in caso di mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivante da responsabilità accertata dell'utente.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 97/2018/R/COM e con la successiva deliberazione 264/2018/R/COM ha adottato misure urgenti di prima attuazione delle disposizioni della Legge di bilancio 2018, con particolare riferimento alle fatture relative alla fornitura di energia elettrica con scadenza di pagamento successiva all'1 marzo 2018, ed ha avviato un procedimento per la completa attuazione delle disposizioni della suddetta legge nei settori energetici;
- nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 97/2018/R/COM, l'Autorità, con la deliberazione 569/2018/R/COM, ha introdotto disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali di piccole dimensioni nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, disciplinando: (i) specifici obblighi informativi dei venditori, (ii) modalità di ausilio per eccepire la prescrizione, (iii) forme di presentazione e gestione di un eventuale reclamo;
- tale disciplina era stata delineata in vigenza dell'articolo 1, comma 5, della Legge di bilancio 2018 e dunque distinguendo tra i casi in cui il ritardo di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni fosse presumibilmente attribuibile a responsabilità dell'operatore (venditore o distributore) da quelli in cui il ritardo fosse presumibilmente attribuibile al cliente finale;
- a tal fine l'Allegato A alla deliberazione 569/2018/R/com definiva:
 - a. l'ambito di applicazione, prevedendo che le disposizioni trovassero applicazione per i rapporti tra i venditori di energia elettrica e di gas naturale e i clienti finali di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e c), del TIV e i clienti finali di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), e b), c) e d) del TIVG limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc ed escludendo i clienti finali multisito, qualora almeno un punto non fosse servito in bassa

- tensione o non avesse consumi annui inferiori a 200.000 Smc e le amministrazioni pubbliche (articolo 2);
- b. gli obblighi in capo ai venditori nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione fosse attribuibile all'operatore (venditore o distributore) con l'obiettivo di fornire al cliente finale adeguata evidenza della presenza in fattura di tali importi e di permettere al cliente medesimo di eccepire la prescrizione; nel dettaglio tali obblighi riguardano: l'integrazione della fattura recante gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni con una pagina iniziale aggiuntiva contenente un avviso informativo testuale, l'ammontare degli importi oggetto di prescrizione e una sezione recante un format che il cliente finale può utilizzare al fine di eccepire l'avvenuta prescrizione (articolo 3);
 - c. gli obblighi in capo ai venditori nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, qualora la presunta responsabilità del ritardo di fatturazione fosse attribuibile al cliente finale (articolo 4);
 - d. le norme transitorie nel caso in cui il venditore, non responsabile direttamente del ritardo di fatturazione degli importi per consumi risalenti a più di due anni, non disponesse degli elementi necessari ad individuare le diverse responsabilità del ritardo medesimo (articolo 5);
- la deliberazione 569/2018/R/COM aveva inoltre integrato il TIQV con specifiche disposizioni in materia di reclami recanti contestazioni relative alla presunta responsabilità del cliente nel ritardo della fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni. In particolare, la deliberazione 569/2018/R/COM, al punto 5 rispettivamente lettera a) e b), aveva integrato:
 - l'articolo 11 del TIQV, prevedendo che, nella risposta motivata al reclamo, in aggiunta ai contenuti minimi già previsti, il venditore dettagliasse gli elementi determinanti la richiesta di pagamento ed esplicitasse le informazioni necessarie per risolvere la eventuale controversia;
 - la classificazione di cui alla tabella 5 del TIQV con un nuovo sub argomento (2° livello), nell'ambito dell'argomento di 1° livello "fatturazione", denominato "importi per consumi risalenti a più di due anni", al quale il venditore doveva attribuire i reclami recanti contestazioni relative alla presunta responsabilità del cliente finale nel ritardo della fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni;
 - la deliberazione 569/2018/R/COM aveva infine integrato il TIMOE e il TIMG, prevedendo che:
 - qualora una costituzione in mora fosse relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il cliente finale non aveva eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, il medesimo cliente fosse adeguatamente informato di tale sua facoltà, mediante apposito avviso;
 - non si potesse procedere alla sospensione della fornitura se non fosse stata preliminarmente inviata al cliente una risposta motivata in merito ad un eventuale reclamo relativo all'attribuzione al cliente stesso di una presunta responsabilità per la fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni;

- a seguito della disposizione di cui all'articolo 1, comma 295, della Legge di bilancio 2020, l'Autorità ha adottato la deliberazione 184/2020/R/COM, volta a riallineare l'articolato quadro regolatorio sopra ricordato, all'abrogazione dell'articolo 1, comma 5, della Legge di bilancio 2018;
- a tal fine, la deliberazione 184/2020/R/COM ha:
 - modificato l'Allegato A alla deliberazione 569/2018/R/COM, abrogando gli articoli 4 e 5 al fine di mantenere gli obblighi informativi di cui all'articolo 3 quale unica modalità di comunicazione al cliente finale degli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, senza alcuna distinzione in merito alla presunta responsabilità (in capo al cliente finale, ovvero agli operatori) del ritardo di fatturazione;
 - aggiornato di conseguenza la classificazione dei reclami del TIQV e l'informativa in caso di procedure di messa in mora e distacco per morosità di TIMOE e TIMG, eliminando i riferimenti alla presunta responsabilità del cliente finale;
- la deliberazione 184/2020/R/COM è stata adottata senza procedere a preventiva consultazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.3, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, avendo l'Autorità ritenuto vincolato il precetto dell'articolo 1, comma 295, della Legge bilancio 2020 che, avendo abrogato l'articolo 1, comma 5, della Legge bilancio 2018, ha individuato il solo scorrere del tempo quale unico presupposto per l'integrazione della prescrizione biennale, fatta ovviamente salva l'applicazione della disciplina ordinaria in tema di prescrizione prevista dal Codice civile.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in data 14 giugno 2021, sono state pubblicate le sentenze n. 1441, 1444 e 1449, con cui il TAR Lombardia ha annullato la deliberazione dell'Autorità 184/2020/R/com;
- in particolare, il TAR Lombardia, pur riconoscendo che il contenuto precettivo della deliberazione 184/2020/R/COM fosse in linea con la modifica legislativa di cui all'articolo 1, comma 295, della Legge di bilancio 2020, oltre che con la disciplina codicistica in tema di prescrizione, ha ritenuto, tuttavia, fondata la censura relativa alla mancata attivazione, da parte dell'Autorità, della consultazione e, per l'effetto, ha annullato la deliberazione 184/2020/R/COM;
- in particolare, il TAR Lombardia ha rilevato come:
 - per effetto dell'abrogazione disposta dalla Legge di bilancio 2020, non fosse venuta meno l'esigenza di trasparenza e di adeguata informazione a favore del cliente finale, rimanendo ferme le cause generali di sospensione della prescrizione;
 - fosse, quindi, necessario garantire un'adeguata comunicazione al cliente finale (nella veste di debitore) quando il venditore (nella qualità di creditore) ritenga di poter fatturare importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, assumendo la sussistenza di una causa di sospensione della prescrizione;
 - la mera abrogazione delle previsioni dell'Allegato A alla deliberazione 569/2018/R/COM non rappresentasse, quindi, una conseguenza imposta dalla Legge di bilancio 2020;
- le predette sentenze n. 1441, 1444 e 1449 del 2021 hanno inoltre precisato che:

- per effetto della novella di cui alla Legge di bilancio 2020, il termine di prescrizione biennale trova applicazione anche quando l’erronea o mancata rilevazione dei dati di consumo sia dipesa da fatti che, secondo la tesi del creditore, sono riferibili al cliente finale;
- la novella, quindi, si è limitata ad estendere la previsione del termine di prescrizione biennale, senza introdurre ulteriori deroghe alla disciplina generale della prescrizione, né attribuire all’Autorità competenze a individuarne di nuove;
- anche con riferimento alla prescrizione biennale, trovano ovviamente applicazione sia l’articolo 2935 del Codice civile (che correla la decorrenza della prescrizione al fatto che il diritto possa essere esercitato, con la specificazione che per costante giurisprudenza l’impedimento ostativo alla decorrenza è solo quello di natura giuridica e non meramente fattuale), sia l’articolo 2941 del Codice civile (che, tra l’altro, al n. 8, prevede la sospensione della prescrizione “*tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto*”);
- alla luce di quanto sopra esposto, l’Autorità, in ottemperanza alle richiamate sentenze, con la deliberazione 455/2021/R/COM, ha avviato un procedimento volto a:
 - allineare il quadro regolatorio vigente in materia di rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali di piccole dimensioni nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni all’abrogazione dell’articolo 1, comma 5, della Legge di bilancio 2018 disposta dalla Legge di bilancio 2020;
 - garantire un’adeguata informazione ai clienti finali di cui al primo alinea nei casi in cui il venditore ritenga di poter fatturare importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, assumendo in tali casi, in coerenza con quanto precisato dal TAR Lombardia, la sussistenza di una causa ostativa alla maturazione della prescrizione ai sensi delle disposizioni del Codice civile sopra richiamate;
- nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 455/2021/R/COM, l’Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 457/2021/R/COM, in cui ha esposto i propri orientamenti per dare attuazione alle sopra richiamate disposizioni della Legge di bilancio 2020 e in ottemperanza alle sentenze n. 1441, 1444 e 1449 del 2021;
- i predetti orientamenti sono stati definiti alla luce dell’assetto della responsabilità dell’attività di misura che, nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, presso gli impianti di consumo dei clienti finali (comprensiva anche dell’attività di rilevazione e validazione del dato – c.d. *meter reading*) è unicamente posta in capo al distributore e non al venditore;
- più in dettaglio, il documento per la consultazione 457/2021/R/COM ha prospettato le seguenti modifiche ed integrazioni alla regolazione vigente:
 - i. l’introduzione, in capo al distributore, dell’obbligo di comunicare al venditore, attraverso posta elettronica certificata (di seguito: PEC), contestualmente al dato di misura o di rettifica riferito a consumi risalenti a un periodo precedente di più di due anni, l’indicazione della (presunta) sussistenza o meno di cause ostative alla maturazione della prescrizione ai sensi del Codice civile;

- ii. la suddivisione degli obblighi informativi in capo al venditore nei confronti del cliente finale in base a due casistiche: la fatturazione di importi relativi a consumi risalenti a più di due anni suscettibili di essere dichiarati prescritti; e la fatturazione di importi relativi a consumi risalenti a più di due anni, per i quali si ritiene sussistere una causa di sospensione della prescrizione prevista dalla disciplina primaria e generale di riferimento; l'introduzione, nel caso di fatturazione di importi relativi a consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene sussistente una causa di sospensione della prescrizione, di uno specifico avviso che informi il cliente finale dei motivi puntuali della (presunta) mancata maturazione della prescrizione del diritto al pagamento degli importi, ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento e comunicate dal distributore al venditore;
- iii. l'abrogazione delle disposizioni transitorie di cui all'Articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 569/2018/R/COM;
- iv. il riallineamento dell'articolo 11 e della Tabella 5 del TIQV, degli articoli 3 e 4 del TIMOE e degli articoli 4 e 5 del TIMG coerentemente con le casistiche di cui al precedente punto ii.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 457/2021/R/COM, sono pervenute osservazioni e proposte da parte di: sei associazioni dei venditori, nove venditori singolarmente, tre distributori singolarmente, una associazione rappresentativa dei clienti domestici, un altro soggetto;
- in linea generale, i soggetti intervenuti nella consultazione hanno espresso apprezzamento per l'iniziativa dell'Autorità finalizzata a dare attuazione alle sopra richiamate disposizioni della Legge di bilancio 2020 e ad ottemperare alle sentenze n. 1441, 1444 e 1449 del 2021, evidenziando la necessità di un intervento regolatorio coordinato con quanto previsto dal documento per la consultazione 386/2021/R/COM;
- con riferimento agli specifici orientamenti di cui al documento per la consultazione 457/2021/R/COM:
 - i. sia le associazioni dei venditori, sia i venditori singolarmente hanno evidenziato criticità relativamente all'introduzione, in capo al distributore, dell'obbligo di comunicare al venditore, attraverso PEC, contestualmente al dato di misura o di rettifica riferito a consumi risalenti a un periodo precedente di più di due anni, l'indicazione della (presunta) sussistenza o meno di cause ostative alla maturazione della prescrizione ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento; diversi soggetti ritengono necessario, nell'ottica di una maggiore centralizzazione e sistematizzazione della comunicazione tra distributore e venditore, integrare le comunicazioni sulle cause ostative nell'ambito del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), ad esempio aggiungendo appositi campi addizionali al flusso per la messa a disposizione dei dati di misura o di rettifica oppure al flusso per lo scambio delle informazioni sulla compensazione di cui al documento per la consultazione 386/2021/R/com; alcuni soggetti ritengono inoltre necessario

definire più compiutamente specifiche tempistiche degli scambi informativi, compatibili con i tempi di fatturazione; infine, alcuni soggetti evidenziano come l'invio delle informazioni attraverso PEC richiederebbe una gestione manuale delle stesse che mal si concilierebbe con un processo di fatturazione automatizzato e standardizzato;

- ii. la suddivisione degli obblighi informativi in capo al venditore nei confronti del cliente finale in base a due casistiche (sussistenza o meno di cause ostative alla maturazione della prescrizione) non è vista favorevolmente dai venditori, almeno fino a quando non vengano definiti i flussi informativi tra operatori che consentano di individuare con certezza la situazione del cliente finale; l'associazione rappresentativa dei clienti domestici ha invece espresso non condivisione in merito alle informative al cliente finale distinte in base alla sussistenza di presunte cause ostative alla maturazione della prescrizione in quanto ritenute generiche e la cui disciplina è già normata dal codice civile; l'introduzione, nel caso di fatturazione di importi per i quali si ritiene sussista una causa di sospensione della prescrizione, di uno specifico avviso che informi il cliente finale della motivazione che ha determinato tale casistica in applicazione della disciplina primaria e generale di riferimento e tenuto conto delle informazioni trasmesse dal distributore al venditore, ha incontrato pareri generalmente favorevoli; diversi soggetti hanno proposto di rendere disponibile la documentazione di dettaglio al cliente finale solo sul sito del venditore oppure di fornirla solo su richiesta del cliente stesso;
 - iii. la maggior parte dei soggetti intervenuti ha proposto di prevedere una fase transitoria, nella quale il venditore inserisca un messaggio in bolletta generico sulla presenza di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni che inviti il cliente finale ad eccepire la prescrizione, la cui maturazione verrebbe verificata ex-post dal distributore; tale fase transitoria dovrebbe comunque durare almeno fino alla definizione di flussi ad hoc nel SII;
 - iv. con riferimento agli orientamenti relativi alle modifiche del TIQV, del TIMOE e del TIMG non sono state formulate osservazioni.
- alcuni venditori hanno rimarcato l'esigenza che l'Autorità definisca in maniera puntuale le casistiche a fronte delle quali trovi applicazione la sospensione della prescrizione e individui le fattispecie in base alle quali stabilire se il distributore abbia adempiuto alla regolazione in materia.

RITENUTO CHE:

- al fine di dare attuazione alle sopra richiamate disposizioni della Legge di bilancio 2020 e di ottemperare alle sentenze n. 1441, 1444 e 1449 del 2021 sia opportuno:
 - i. confermare l'introduzione, in capo al distributore, dell'obbligo di comunicare al venditore, attraverso PEC, contestualmente al dato di misura o di rettifica riferito a consumi risalenti a un periodo precedente di più di due anni, l'indicazione della (presunta) sussistenza o meno di cause ostative alla maturazione della prescrizione ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento; la gestione dei casi in oggetto non può essere infatti completamente automatizzata in quanto la

ricostruzione delle situazioni che hanno generato una fatturazione ritardata degli importi non può che richiedere una istruttoria individualizzata da parte degli operatori; al fine comunque di efficientare e standardizzare il processo e garantire al contempo certezza informativa a maggior tutela del cliente finale, si ritiene opportuno, anche in accoglimento delle osservazioni dei soggetti consultati, disporre l'integrazione dei flussi di misura del SII con l'indicazione sulla sussistenza o meno delle suddette cause ostative e definire specifiche tempistiche degli scambi informativi;

ii. confermare:

- ✓ la suddivisione degli obblighi informativi in capo al venditore nei confronti del cliente finale in base a due casistiche (la fatturazione di importi relativi a consumi risalenti a più di due anni per i quali risulti maturata la prescrizione e la fatturazione di importi relativi a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione, a causa della presunta sussistenza di cause ostative ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento);
- ✓ l'introduzione, nel caso di fatturazione di importi relativi a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione, di uno specifico avviso che informi il cliente finale della motivazione che ha determinato tale casistica in applicazione della disciplina primaria e generale di riferimento e tenuto conto delle informazioni trasmesse dal distributore al venditore.

Tali previsioni garantiscono l'esigenza di trasparenza e informazione a supporto della possibilità del cliente finale di piccole dimensioni di esercitare i propri diritti; peraltro, l'informativa relativa alla presenza di cause ostative e la loro documentazione puntuale e non generica, lungi dall'inficiare la facoltà del cliente finale di eccepire la prescrizione, svolgono un ruolo di riallineamento dell'asimmetria informativa a vantaggio del cliente finale come anche evidenziato dal giudice amministrativo; infatti:

- le richiamate disposizioni di cui agli articoli 2935 e 2941, numero 8, del Codice civile trovano comunque applicazione ai casi di prescrizione biennale, con la conseguenza che – anche in assenza di un intervento specifico dell'Autorità – gli operatori avrebbero comunque titolo per contestare il maturarsi della prescrizione stessa laddove si verificano le condizioni indicate nelle citate disposizioni codicistiche;
- in tale prospettiva, la disciplina adottata col presente provvedimento è volta a regolamentare le modalità con cui il distributore, esercitando una tale facoltà, comunica di ritenere sussistenti cause impeditive del maturarsi della prescrizione (ai sensi delle richiamate disposizioni); e tale regolamentazione, da parte dell'Autorità, risponde alla duplice finalità di assicurare trasparenza e certezza al cliente finale sulla situazione controversa, e, pertanto, di poter meglio tutelare i propri diritti;
- è peraltro evidente che le ipotesi ostative oggetto delle richiamate disposizioni del Codice civile non possono ritenersi integrate qualora il distributore si sia limitato a rispettare la regolazione dell'Autorità sulla periodicità dei tentativi

- di misura, o a effettuare tentativi di contatto col cliente finale (in tale caso, infatti, il distributore si limiterebbe a evidenziare l'assenza di una sua responsabilità nel ritardo, ricadendo così nella clausola prevista dall'annullato comma 5 dell'articolo 1 della Legge concorrenza 2018); incombe piuttosto sul distributore, caso per caso, l'onere di allegare (e provare) fatti specifici in base ai quali possa ritenersi che il cliente finale abbia "*dolosamente occultato l'esistenza del debito*" (cfr. articolo 2941, n. 8, Codice civile), ovvero la sussistenza di un impedimento giuridico al decorso della prescrizione (cfr. articolo 2935 Codice civile); sulla sussistenza o meno di tali circostanze, competente a decidere è il giudice ordinario, non l'Autorità;
- iii. in considerazione dei tempi necessari ad implementare l'integrazione dei flussi di misura del SII di cui al precedente punto i., definire disposizioni transitorie applicabili alle fatture relative a dati di misura o rettifiche degli stessi riferiti a consumi risalenti a più di due anni comunicati entro il 31 dicembre 2022, per le quali il venditore non disponga degli elementi necessari ad individuare la sussistenza o meno di cause ostative al maturarsi della prescrizione, che prevedano:
- a. l'invio al cliente finale di una comunicazione che lo informa della presenza in fattura di importi per consumi risalenti a più di due anni, che potrebbero non essere pagati, in applicazione della prescrizione biennale, se non sussistono cause ostative ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento o lo invitano a comunicare tempestivamente la Sua volontà di non pagare tali importi;
 - b. l'esclusione degli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni dall'ambito di applicazione di eventuali clausole contrattuali che prevedano metodi di pagamento quali servizi di incasso pre-autorizzati SEPA Direct Debit – SDD (domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito);
 - c. l'obbligo per il venditore che riceve l'eccezione di prescrizione di un cliente finale, di darne tempestiva comunicazione al distributore, tramite invio ad indirizzo PEC e del distributore di fornire al venditore, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione, le informazioni di sua competenza relative alla ricorrenza di documentate circostanze ostative all'accoglimento della eccezione di prescrizione del cliente finale, ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento, il riferimento normativo ed una rappresentazione dettagliata, puntuale ed esaustiva delle presunte cause ostative e dei fatti costitutivi di esse. Nel caso in cui il distributore non fornisca il suddetto riscontro nei tempi e termini indicati si ritiene non sussistano cause ostative alla eccezione di prescrizione;
 - d. la facoltà del venditore di rinunciare autonomamente ad esercitare il proprio diritto di credito relativamente agli importi per consumi risalenti a più di due anni comunicando, in sostituzione degli obblighi informativi precedentemente descritti, l'ammontare degli importi al cliente finale;
- b) confermare il riallineamento dell'articolo 11 e della Tabella 5 del TIQV, degli articoli 3 e 4 del TIMOE e degli articoli 4 e 5 del TIMG coerentemente con le casistiche di cui al precedente punto ii.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- non sia, altresì, accoglibile, la richiesta formulata dai soggetti consultati che auspicano la definizione, da parte dell’Autorità, di elementi rilevanti ai fini della qualificazione giuridica delle condotte del debitore, dal momento che, come anche espressamente precisato dal TAR Lombardia con le sentenze n. 1441, 1444 e 1449 del 2021, l’Autorità non ha il potere di individuare comportamenti idonei a incidere sulla decorrenza o sulla maturazione della prescrizione biennale, rispetto alla quale – come già detto nel precedente gruppo di ritenuti – (dopo l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 1 della Legge concorrenza 2018) operano solo la disciplina ordinaria definita dal Codice civile, in particolare (per quel che qui rileva) dagli articolo 2935 e 2941, n. 8, il cui accertamento compete al giudice ordinario; in forza dell’articolo 1, comma 4, della Legge di bilancio 2018, invece, l’Autorità è tenuta a definire le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all’attuazione di quanto previsto a livello primario in tema di durata della prescrizione.

RITENUTO, INFINE:

- di dare mandato al gestore del SII di aggiornare e pubblicare le specifiche tecniche per la messa a disposizioni nei flussi di misura per le utenze di energia elettrica e gas naturale dell’informazione relativa alla sussistenza o meno di cause ostative alla maturazione della prescrizione in applicazione della disciplina primaria e generale civilistica ai fini di quanto previsto dal presente provvedimento e dalle disposizioni conseguenti al DCO 386/2021/R/com in tempo utile perché i flussi aggiornati entrino in operatività dall’1 gennaio 2023;
- sia opportuno far decorrere l’efficacia del presente provvedimento a partire dalle fatture emesse nel primo ciclo di fatturazione utile successivo alla data di pubblicazione del provvedimento medesimo, facendo ovviamente salve le azioni eventualmente già messe in atto dagli operatori per dare attuazione alla previsione dell’articolo 1, comma 295, della Legge di bilancio 2020 relativamente alle fatture già emesse

DELIBERA

1. di sostituire l’Allegato A alla deliberazione 569/2018/R/COM con l’Allegato A al presente provvedimento, con efficacia dal primo ciclo di fatturazione utile successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento;
2. di prevedere con efficacia dalla pubblicazione del presente provvedimento che:
 - a) l’articolo 11, comma 2, del TIQV sia sostituito dal seguente:

“11.2 Nel caso di reclamo recante contestazioni relative alla fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la

prescrizione, il venditore è tenuto a dettagliare nella risposta motivata, in aggiunta ai contenuti minimi di cui al precedente comma 1.1, gli elementi che hanno determinato la richiesta di pagamento, così da consentire al cliente la tutela dei propri diritti. Nella medesima risposta motivata, il venditore è tenuto ad esplicitare le informazioni necessarie per risolvere la eventuale controversia, indicando quanto già previsto in contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 11.1, lettera j) del Codice di condotta commerciale.”

- b) il sub argomento (2° livello) denominato “importi per consumi risalenti a più di due anni” di cui alla Tabella 5 del TIQV venga rinominato “importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione”;
 - c) la lettera e) dell'articolo 3, comma 2, del TIMOE e la lettera e) dell'articolo 4, comma 1, del TIMG siano sostituite dalla seguente:
“e) qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il cliente finale non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, l'ammontare di tali importi e il seguente avviso testuale: “La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato allegato alla fattura [indicare numero fattura] ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti].”
 - d) le parole “o relativo all'attribuzione al cliente di una presunta responsabilità per la fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni.” di cui alla lettera e) dell'articolo 4, comma 3, del TIMOE e alla lettera d) dell'articolo 5, comma 2, del TIMG siano sostituite dalle seguenti parole:
“o relativo alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione”
3. di dare mandato al gestore del SII di aggiornare e pubblicare le specifiche tecniche per la messa a disposizioni nei flussi di misura per le utenze di energia elettrica e gas naturale dell'informazione relativa alla sussistenza di cause ostative alla maturazione della prescrizione di cui alla disciplina primaria e generale civilistica in tempo utile perché i flussi aggiornati entrino in operatività dall'1 gennaio 2023;
 4. di trasmettere il presente provvedimento al gestore del SII;
 5. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità www.arera.it il presente provvedimento, unitamente all'Allegato A e ai testi del TIQV, del TIMOE e del TIMG, come modificati ed integrati dal medesimo provvedimento.

21 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini